

=====Durata:=====

Il Patrimonio Destinato ha durata sino alla data del 31 dicembre 2050.=====

Il termine si intende tacitamente prorogato di anno in anno sino a quando l'ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE di MARIA, a mezzo del legale rappresentante pro tempore, non depositi ed iscriva nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) la scadenza del termine di durata e la cessazione del patrimonio destinato.=====

=====Esercizi amministrativi:=====

Gli esercizi amministrativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2026.=====

Le spese del presente atto cedono a carico dell'ente ecclesiastico.=====

=====REGOLAMENTO COSTITUTIVO DEL PATRIMONIO DESTINATO=====

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 4 del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, c.d. "Codice del Terzo Settore" (innanzi più brevemente richiamato come "C.T.S."), ove è espressamente previsto che agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del detto decreto legislativo si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice e sia depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché in recepimento di quanto prescritto dall'art. 21 del medesimo D. Lgs. n.117/2020 e di quanto previsto all'articolo 14 del D.M. 106 del 15/09/2020, l'ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE di MARIA, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della Legge 222/1985 e giusta D.P.R n.982 del 08/11/1977, pubblicato in G.U. n.7 del 07/01/1978, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Caserta al n.27, con sede in Caserta alla Via Don Bosco n. 34, con codice fiscale 00304580616, R.E.A. della C.C.I.A.A. di Caserta n.205496, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Antonio Carbone, nato a Castellammare di Stabia il 31/07/1968, al compimento del presente atto autorizzato dal Superiore Canonico, don Gianpaolo Roma, Ispettore dell'Ispettorato Salesiano Meridionale, con propria dichiarazione del 19 marzo 2026, già allegata sotto la lettera "A", in continuità logico giuridica con l'istituzione del suo "Ramo O.N.L.U.S. - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", avvenuta con l'adozione del Regolamento del Ramo Onlus redatto per scrittura privata del 10/04/2015, registrata presso l'Ufficio Territoriale di Napoli 1 il 16/04/2015 al n.815 serie 3, cui conseguì la relativa iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus ai sensi dell'art.3, comma 2, del Decreto 18 luglio 2003 n.266, come da provvedimento della Direzione Re-

gionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate del 2015, Prot. 29446, che si allega in copia alla presente scrittura sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritto dalla parte e da me Notaio,=====

=====adotta=====

il seguente Regolamento costitutivo del proprio Patrimonio Destinato per lo svolgimento di attività di interesse generale denominato "Ramo c.d. di interesse generale" o "Ramo del Terzo Settore".=====

INDICE:=====

ARTICOLO 1° COSTITUZIONE =====

ARTICOLO 2° SCOPI ED ATTIVITA'=====

ARTICOLO 3° AMMONTARE DEL PATRIMONIO=====

ARTICOLO 4° DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO=====

ARTICOLO 5° DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE=====

ARTICOLO 6° ESERCIZIO AMMINISTRATIVO - SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO E LIBRI OBBLIGATORI=====

ARTICOLO 7° LAVORATORI IMPIEGATI=====

ARTICOLO 8° AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO =====

ARTICOLO 9° ORGANO DI CONTROLLO=====

ARTICOLO 10° REVISIONE LEGALE DEI CONTI =====

ARTICOLO 11° RINVIO=====

=====ARTICOLO 1=====

=====Costituzione=====

1.1. È costituito, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D. Lgs. n. 117/2017, un Patrimonio Destinato per lo svolgimento di attività di interesse generale denominato **"Ramo c.d. di interesse generale" o "Ramo del Terzo Settore" dell'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria.**=====

1.2. Visto il disposto di cui al comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n.117/2017, non è fatto obbligo all'Ente Ecclesiastico riportare nella propria denominazione l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".=====

=====ARTICOLO 2=====

=====Scopi ed Attività=====

2.1. Il Patrimonio Destinato dell'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria è costituito per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.117/2017 nonché di attività di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo D. Lgs..=====

2.2. Il Patrimonio Destinato è costituito per svolgere in via stabile e principale le attività aventi ad oggetto:=====

- a) interventi di assistenza sociale e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;=====
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi



della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;=====

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;=====

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;=====

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;=====

f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;=====

g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;=====

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del=====

22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;=====

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;=====

l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;=====

m) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;=====

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;=====

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;=====

p) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;=====

q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.=====

2.3 Il Patrimonio Destinato potrà essere impiegato per esercitare attività diverse da quelle di cui al superiore punto 2.2, a condizione che tali diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano esercitate con i criteri e nei limiti definiti dalla legge.=====

2.4 Al solo fine di finanziare le attività di interesse generale, il Patrimonio Destinato potrà essere incrementato attraverso la realizzazione di attività di raccolta fondi,

attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Potrà, pertanto, essere incrementato attraverso la realizzazione di attività di raccolta fondi in forma organizzata, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché sempre in conformità alla legge regolatrice.=====

=====ARTICOLO 3=====

=====Ammontare del Patrimonio=====

3.1 Il Patrimonio Destinato, per lo svolgimento delle attività utili al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che si prefigge, in ossequio a quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 4 del C.T.S. ed in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 22 del C.T.S. medesimo, è determinato in **euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)**, la cui consistenza in sede istitutiva è determinata ed attestata in sussistenza con l'atto di determinazione assunto in data 20 marzo 2026 dall'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto "Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria" alla presenza del suo legale rappresentante, del suo Superiore Religioso e del suo Economo di comunità, e che si allega al presente Regolamento sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritto dalla parte e da me Notaio.=====

=====ARTICOLO 4=====

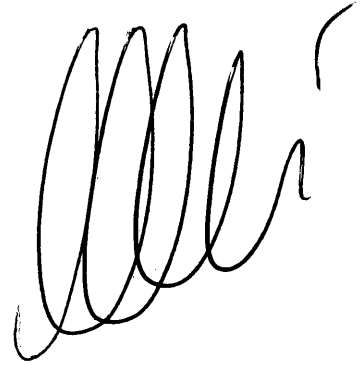
=====Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro=====

4.1 Il presente Patrimonio Destinato, nel perseguimento delle finalità per le quali è costituito e nello svolgimento delle relative attività, non sarà utilizzato per scopi di lucro e sarà amministrato in maniera indipendente da partiti politici, dalle organizzazioni statali e/o da altri soggetti pubblici o privati.=====

4.2 Il Patrimonio Destinato, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività previste e compatibili nel contesto dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.=====

4.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri soggetti collegati alle attività per le quali il presente patrimonio è costituito.=====

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:=
a) la corresponsione ad amministratori, componenti l'organo di controllo e a chiunque rivesta cariche previste dal presente Regolamento, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle speci-



fiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;=====

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;=====

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo siano collegati al Patrimonio Destinato, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del C.T.S.;=====

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il detto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.=====

=====ARTICOLO 5=====

=====Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione=====

5.1 In caso di estinzione del Patrimonio Destinato, gli incrementi patrimoniali realizzati negli esercizi in cui l'ente ecclesiastico è stato iscritto nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del C.T.S., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del presente Regolamento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal detto parere sono nulli.=====

5.2 In caso di estinzione del Patrimonio Destinato, ferma restando la necessità di acquisizione del previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del C.T.S., gli incrementi patrimoniali realizzati negli esercizi in cui l'ente ecclesiastico è stato iscritto nel R.U.N.T.S.

(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) sono destinati ad incrementare uno o più Patrimoni Destinati di altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto appartenente alla Congregazione Salesiana in Italia costituiti per lo svolgimento delle attività di cui al D. Lgs. n. 117/2017.=====

=====ARTICOLO 6=====

=====Esercizio Amministrativo=====

=====Scritture contabili, Bilancio e Libri Obbligatori=====

6.1 Gli esercizi amministrativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2026.=

6.2 L'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria, per le attività di cui al presente Regolamento, è obbligato a tenere apposite scritture contabili, separate dalle scritture contabili relative ad ogni altra attività dell'ente ecclesiastico stesso.=
In particolare, poi, l'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria, per le attività di cui al presente Regolamento ed all'attività complessivamente svolta in tale contesto, deve redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 del C.T.S., in maniera distinta tra esse, le attività indicate all'articolo 6 e quelle di cui all'articolo 5 del medesimo C.T.S., con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.=====

6.3 L'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Patrimonio Destinato, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del Patrimonio Destinato e le modalità di perseguimento delle finalità del presente Regolamento.=====

6.4 Il bilancio relativo al Patrimonio Destinato, nell'ipotesi in cui questo risulti incrementato con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.=====

6.5 Il bilancio in parola deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.=====

6.6. L'amministratore del Patrimonio Destinato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del C.T.S. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.=====

6.7. L'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria deve depositare il bilancio relativo al presente patrimonio presso il registro



unico nazionale del Terzo settore.=====

6.8. In applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del C.T.S., l'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria, qualora il Patrimonio Destinato risulti incrementato con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del C.T.S. nonché il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.=====

6.9. Sempre in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del C.T.S., l'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria, qualora il Patrimonio Destinato risulti incrementato con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai suoi collaboratori di spicco.=====

6.10. È fatto obbligo all'amministratore del patrimonio di istituire e tenere, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo collegiale di amministrazione, o il libro degli atti di determinazione dell'organo monocratico di amministrazione relativi al presente Patrimonio Destinato. È parimenti fatto obbligo all'amministratore del patrimonio di istituire il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, o i libri delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi qui previsti e costituiti in forma collegiale così come dei libri degli atti di determinazione di altri organi qui previsti e costituiti in forma monocratica, la cui tenuta è a cura dei rispettivi organi di competenza. Non sono, invece, da istituirsi per la specifica struttura dell'ente ecclesiastico cui il Patrimonio Destinato fa capo, i libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15 del C.T.S., così come non è applicabile, in forza del disposto di cui al comma 4 dell'art. 15 del C.T.S., la previsione di cui al comma 3 del medesimo art. 15.==

=====ARTICOLO 7=====

=====Lavoratori impiegati=====

7.1. I lavoratori impiegati nel contesto delle attività svolte con il presente Patrimonio Destinato hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in seno a dette attività, la differenza retributiva tra lavora-

tori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'ente ecclesiastico rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1, del C.T.S. .=====

=====ARTICOLO 8=====

=====Amministrazione del Patrimonio Destinato=====

8.1. L'organo di amministrazione del Patrimonio Destinato coincide con il legale rappresentante pro tempore dell'ente ecclesiastico cui il patrimonio fa capo.=====

La nomina dell'amministratore del Patrimonio Destinato coincide, pertanto, con la nomina del legale rappresentante dell'ente ecclesiastico cui il patrimonio fa capo, così come la sua cessazione dalla carica di amministratore del Patrimonio Destinato interviene con la cessazione, per qualunque causa, dalla corrispondente carica di legale rappresentante dell'ente ecclesiastico cui il patrimonio fa capo.=====

8.2. All'organo monocratico di amministrazione spettano la rappresentanza dell'ente ecclesiastico per ciò che riguarda il presente Patrimonio Destinato ed i relativi poteri di firma, così come tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fermo restando l'attuale limite ad assumere impegni di spesa non eccedenti la somma di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), per i quali vale l'ambito autorizzativo dell'investitura conferita dall'Ispettore dell'Ispettorata Salesiana Meridionale nei limiti di quanto attualmente definito dal Provvedimento del Rettor Maggiore della Società di San Francesco di Sales del 2 marzo 2022.=====

Gli eventuali atti di gestione da porre in essere da parte dell'amministratore e comportanti un impegno di spesa eccedente la predetta attuale soglia economica di euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) necessitano dell'autorizzazione Pontificia della Santa Sede.=====

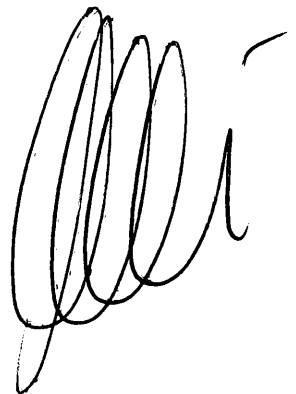
Il nominato amministratore del Patrimonio Destinato, entro i limiti di competenza, potrà nominare procuratori speciali o generali, per lo svolgimento di particolari incarichi. Le limitazioni del potere di rappresentanza e di firma non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.=====

8.3 L'amministratore del Patrimonio Destinato, entro trenta giorni dalla notizia della sua investitura, deve chiedere l'iscrizione della sua nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando il suo nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale.=====

=====ARTICOLO 9=====

=====Organo di controllo=====

9.1 L'Ispettore dell'Ispettorata Salesiana Meridionale, quale organo canonicamente sovraordinato all'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto cui il patrimonio qui dedotto fa capo, nominerà, anche in assenza dei presupposti di legge che lo



rendano obbligatorio, un organo di controllo, anche monocratico, relativo alle attività per lo svolgimento delle quali è stato costituito il presente patrimonio.=====

9.2 Al componente o ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Il componente o i componenti l'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.=====

9.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del C.T.S., la revisione legale dei conti. In tal caso, però, l'organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

9.4 L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del C.T.S., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del detto C.T.S.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.=====

9.5 Il componente o i componenti l'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere all'amministratore notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.=====

=====ARTICOLO 10=====

=====Revisione legale dei conti=====

10.1 Salvo quanto previsto al superiore punto 9.3 e dal comma 6 dell'articolo 30 del C.T.S., l'Ispettore dell'Ispettorica Salesiana Meridionale, quale organo canonicamente sovraordinato all'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto cui fa capo il Patrimonio Destinato, deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando le attività per le quali è costituito il Patrimonio Destinato superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:=====

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila e zero centesimi);=====

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila e zero centesimi);==

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità. L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi

consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.=====

=====ARTICOLO 11 =====

=====Rinvio=====

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.=====

DEPOSITO DEL REGOLAMENTO E ISCRIZIONE NEL R.U.N.T.S.=====

Il presente regolamento verrà depositato ed iscritto nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) a cura dell'amministratore, a norma dell'art.4, comma 3, D. Lgs. 177/2017 e successive modifiche ed integrazioni.=====

Ai fini fiscali la parti richiedono che il presente atto venga sottoposto alla registrazione con applicazione della sola tassa fissa ai sensi dell'art.10 della legge 466/99.=====

La parte, avendone la facoltà, dispensa espressamente me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente atto dichiarando di averne esatta conoscenza.=====

Di ciò io Notaio ho formato il presente atto, in parte scritto da me ed in parte scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia su venticinque facciate di sette fogli, sottoscritto a norma di legge alle ore diciotto e minuti quarantacinque, previa lettura di esso da me data al comparente il quale lo ha approvato dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Firmato:=====

Antonio Carbone=====

Maurizio Marinelli Notaio Sigillo=====

